



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

Piazza Pompilio Faggiano – 72025 San Donaci (BR) – Tel. 0831.631205 Fax: 0831.631212

<http://www.sandonaci.net> e-mail: info@sandonaci.net pec: info@pec.sandonaci.net

**AVVISO PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI
dei soggetti interessati all'affidamento di incarichi per servizi tecnici di
architettura e ingegneria
(corrispettivi stimati di importo inferiore a 100.000 euro)**

articolo 91, comma 2, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
articolo 267, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010

Questa stazione committente, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 267, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, intende procedere alla formazione degli elenchi dei professionisti ai quali affidare i servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi ai lavori pubblici e servizi analoghi.

1. I rapporti contrattuali, volta per volta in relazione a ciascun singolo incarico da affidare, saranno disciplinati sulla base dello Schema di contratto disciplinare di incarico allegato al presente avviso. I servizi da affidare elencati sommariamente al successivo punto 5, saranno definiti nel dettaglio, unitamente alla determinazione dei corrispettivi posti a base della procedura, in apposto allegato al predetto schema di contratto.
2. Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e degli eventuali requisiti specifici di cui al successivo numero 3, possono presentare la richiesta di essere inseriti negli elenchi, mediante apposita istanza da presentare ai seguenti recapiti: Comune di San Donaci - Ufficio Protocollo - Piazza Pompilio Faggiano - CAP 72025 - San Donaci (BR) pec: info@pec.sandonaci.net
3. Gli elenchi sono riservati ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) e h), anche in raggruppamento temporaneo tra di loro ai sensi della lettera g) della stessa norma, per i quali non ricorrono le cause di esclusione previste dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e le altre cause ostative previste dal «Disciplinare di procedura», purché in possesso dei requisiti di cui al successivo numero 4.
4. Per l'iscrizione negli elenchi devono essere dichiarati:
 - a) i requisiti minimi di natura professionale sono costituiti dal possesso della qualificazione professionale richiesta per le singole fattispecie di prestazioni, come previsto all'articolo 5, complete di iscrizione ai rispettivi Ordini o Albi professionali, ove previsti dalla normativa vigente; per le prestazioni di progettazione dovrà essere indicato il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
 - b) i requisiti minimi di capacità tecnica sono costituiti dall'aver eseguito, negli ultimi dieci anni, servizi tecnici analoghi a quelli per i quali è richiesta l'iscrizione nei singoli elenchi, connessi a lavori pubblici rientranti nel gruppo e nel tipo (specializzazione) di cui all'allegato «O» al d.P.R. n. 207 del 2010;
 - c) in sede di attivazione della singola procedura negoziata non potranno essere selezionati operatori il cui requisito, dichiarato ai sensi della precedente lettera b), sia inferiore al requisito minimo richiesto per la specifica procedura, di norma l'aver eseguito prestazioni

analoghe per interventi appartenenti al gruppo e al tipo (specializzazione) di rilevanza quantitativa (in termini di mq per pianificazione e di euro per lavori pubblici) almeno pari a quello oggetto della specifica procedura, fatto salvo quanto previsto al successivo numero 6;

d) i curricula, redatti sulla base dell'allegato «N» al d.P.R. n. 207 del 2010 .

5. Gli elenchi sono distinti per fattispecie di prestazioni, gruppi e tipi (specializzazioni) di lavoro pubblico, come segue:

a) due fasce di importo come di seguito definito:

- 1° fascia: incarichi di importo stimato inferiori a € 40.000,00
- 2° fascia: incarichi di importo stimato compreso tra € 40.000,01 ed inferiore ad € 100.000,00

b) tipologia di servizio, con riferimento alla declaratoria (ID OPERE) di cui alla tabella Z-1 del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 ;

in analogia con l'allegato «O» al d.P.R. n. 207 del 2010, al quale sono connesse le prestazioni, come previsto dal «Disciplinare di procedura». Pertanto dalla domanda dell'aspirante, in base alle dichiarazioni di cui agli allegati «O» che unisce alla domanda medesima, dovranno desumersi:

a) la prestazione o le prestazioni per le quali è interessato all'affidamento;

b) il gruppo e il tipo (specializzazione) o i gruppi e i tipi (specializzazioni) degli interventi per i quali è interessato ad eseguire le prestazioni di cui alla lettera a);

c) l'importo o gli importi relativi agli interventi che concorrono ai requisiti minimi di cui al numero 4, lettera b), distintamente per ciascun gruppo e tipo (specializzazione) di intervento.

6. Se al momento in cui si verifica la necessità di affidare il singolo servizio tecnico nell'elenco pertinente è presente un solo soggetto risultato idoneo, la procedura è allargata agli operatori qualificati per lo stesso gruppo anche se per tipo (specializzazione) diverso; se anche dopo tale allargamento resta un unico operatore idoneo la procedura negoziata si svolge con tale unico operatore economico.

7. Fermo restando il principio di rotazione, la selezione dei soggetti da invitare, tra i soggetti idonei presenti nell'elenco, in relazione al servizio tecnico e al Gruppo e tipo (specializzazione) di cui all'allegato «O» per al d.P.R. n. 207 del 2010 al quale sono iscritti, saranno selezionati in numero di cinque mediante sorteggio pubblico.

8. Fermo restando che, per specifici incarichi, la Stazione committente può avvalersi della procedura di cui all'articolo 267, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, prescindendo dagli elenchi, la gestione degli stessi elenchi avviene con le seguenti modalità:

a) gli elenchi hanno tutti durata indeterminata.

b) la domanda di iscrizione può essere presentata in ogni momento; entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda, la Stazione committente comunica, via posta elettronica certificata, l'avvenuta accettazione dell'iscrizione in uno o più elenchi, con gli ambiti pertinenti ai sensi del precedente numero 5, oppure il rigetto, totale o parziale, con la relativa motivazione;

d) l'iscrizione è efficace dall'accettazione, anche in carenza di aggiornamento formale degli elenchi ai sensi della successiva lettera e);

e) gli elenchi sono pubblicati sul sito istituzionale della Stazione appaltante, alla pagina web: <http://www.sandonaci.net> nell'Area Tematica "Albi e fornitori", in occasione della prima formazione e di ogni revisione; è comunque possibile la pubblicazione dell'aggiornamento con cadenza mensile, qualora in tale periodo siano sopraggiunte nuove iscrizioni accettate.

9. Per ulteriori informazioni, specificazioni e indicazioni:

- a) si rinvia al «Disciplinare di procedura», parte integrante e sostanziale del presente avviso, liberamente consultabile e scaricabile, unitamente al presente avviso e a tutti gli allegati, alla pagina web http://sandonaci.etrasparenza.it/pagina789_avvisi-pubblici.html ;
- b) si fa riferimento al Responsabile del procedimento Ing. Arcangelo Arnesano, ai seguenti recapiti: tel. 0831.631205, Fax 0831.631212, pec.: info@pec.sandonaci.net

San Donaci, lì 18/03/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Arcangelo ARNESANO



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

Piazza Pompilio Faggiano – 72025 San Donaci (BR) – Tel. 0831.631205 Fax: 0831.631212

<http://www.sandonaci.net> e-mail: info@sandonaci.net pec: info@pec.sandonaci.net

DISCIPLINARE DI PROCEDURA

(norme integrative all'avviso per la formazione degli elenchi dei soggetti interessati all'affidamento di incarichi per servizi tecnici di architettura e ingegneria per corrispettivi stimati di importo inferiore a 100.000 euro)

articolo 91, comma 2, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

articolo 267, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010

1. Modalità di presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi

- a) la domanda di iscrizione negli elenchi, unitamente alla documentazione prescritta dal presente Disciplinare di procedura, deve pervenire al seguente indirizzo:

Ente	COMUNE DI SAN DONACI		Ufficio	PROTOCOLLO		
piazza	Pompilio Faggiano		num.			
CAP	72025	Località	San Donaci		Provincia	BR

- b) la domanda di iscrizione negli elenchi e la documentazione devono pervenire in unica soluzione, all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
- b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante operatore (agenzia di recapito o corriere);
 - b.2) nella forma di autoprestazione o direttamente senza altre formalità;
- c) il recapito ai sensi della precedente lettera b), sub. b.2), deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione, nonché il numero di protocollo, apposti sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) il plico chiuso deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, i recapiti postale, telefax e di posta elettronica, dello stesso mittente, si consiglia di apporre all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;
- e) la presentazione può avvenire anche mediante posta elettronica certificata purché esclusivamente all'indirizzo info@pec.sandonaci.net; in tal caso per plico si intende il messaggio di posta elettronica, per l'oggetto e il mittente, l'oggetto e il mittente del messaggio.

2. Contenuto del plico o del messaggio di posta elettronica – Documentazione.

- a) richiesta di iscrizione negli elenchi, con l'indicazione:
- a.1) della modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
 - a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il candidato dichiara:
- b.1) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
 - b.3) il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al successivo Capo 2.2;

- b.2) il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
- c) limitatamente ai candidati che intendono ricorrere al subappalto: dichiarazione delle prestazioni, nei limiti di cui all'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; non costituisce subappalto, sempre all'interno dei predetti limiti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- e) indicazione del professionista (un solo soggetto **persona fisica**, tra i professionisti appartenenti al candidato) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei**, ai sensi dell'articolo 37, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
- f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di cui ai successivi Capi 2.1, 2.2 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- f.4) ai sensi dell'articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere prevista la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale; a tale scopo almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può essere un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- g) **limitatamente ai consorzi stabili di società**, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto:
- g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto g.2);
- g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1);
- g.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio intende iscriversi;
- g.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto g.3), se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei successivi Capi 2.1, 2.2 e 2.3;
- h) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
- h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
- h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
- h.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- i) **limitatamente ai candidati con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali autonome**, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la

cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:

- i.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- i.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- i.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.

2.1. Requisiti di ordine generale: (articoli 38 e 39, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006).

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, attestanti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come segue:

- 1) identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
 - a) indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:
 - a.1) il titolare dello studio se si tratta di **liberi professionisti singoli**;
 - a.2) tutti i professionisti associati se si tratta di **associazioni professionali di liberi professionisti** (studi associati), costituite in vigore della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione;
 - a.3) tutti i professionisti soci se si tratta di **società di professionisti** (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006);
 - a.4) limitatamente alle **società di ingegneria** (costituite ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006) i professionisti che siano anche amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico di cui all'articolo 254 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - a.5) limitatamente alle **società di ingegneria** di cui al precedente punto a.4), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti e, qualora la società abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
 - b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
 - b.1) professionisti dipendenti;
 - b.2) professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - c) **tutti i candidati**: indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a), punto a.5);
 - d) **società di professionisti, società di ingegneria e società consortili**: iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma, dichiarati come segue:
 - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; oppure si trova in stato di ammissione al concordato preventivo ma, ai sensi dell'articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, partecipa allegando:
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole

- capacità di adempimento del contratto;
- la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui al precedente Capo 2, lettera h) e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1), lettera a);
 - c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; il candidato non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1), lettera a);
 - d) **limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria**: che nell'anno antecedente non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;
 - e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione committente e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
 - g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;
 - h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno;
 - i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 - l.1) è inferiore a 15;
 - l.2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - l.3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
 - m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della

- razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- n) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1), lettera a);
- 3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano **cessati dalla carica** nell'anno antecedente; pertanto il candidato deve dichiarare:
- a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente;
- b) se vi sono tali soggetti cessati:
- l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
 - l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
- 4) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi dell'articolo 253, commi 1 e 2, d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che non presentano iscrizione nell'elenco, contemporaneamente e a qualunque titolo:
- a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- b) una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 254 o 255 dello stesso d.P.R. n. 207 del 2010;
- 5) impegno all'accettazione in caso di aggiudicazione, del protocollo di legalità, adottato o sottoscritto dalla Stazione appaltante in ogni momento prima della conclusione del contratto.

2.2. Requisiti professionali: riserva delle prestazioni a particolari professioni.

Il candidato, nell'ambito dei soggetti (**persone fisiche**) di cui al precedente Capo 2.1, numero 1), indicherà, se posseduti i seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:

- architetto o un ingegnere; eventualmente:
 - con iscrizione all'Ordine professionale da almeno 5 (cinque) anni (per il collaudo tecnico-amministrativo);
 - con iscrizione all'Ordine professionale da almeno 10 (dieci) anni (per il collaudo statico);
 - architetto per interventi su immobili vincolati (art. 52 R.D. n. 2537 del 1925);
 - ingegnere per opere di ingegneria relative al ciclo delle acque;
 - soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008);
 - geologo (per la relazione geologica);
 - restauratore per interventi di restauro di superfici decorate di beni architettonici (articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 1 del d.m. n. 86 del 2009, art. 202 del d.P.R. n. 207 del 2010);
 - geometra o geometra laureato, un perito edile o un perito edile laureato;
- b) le qualificazioni di cui alla lettera a) devono essere pertinenti ai servizi tecnici dell'elenco o degli elenchi ai quali il soggetto intende iscriversi, nel rispetto delle competenze professionali e delle riserve previste dalle leggi e dai regolamenti per particolari professioni e per particolari prestazioni;
- c) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (**persona fisica**) di una o più d'una delle figure professionali di cui alla precedente lettera a), se tale coincidenza sia ammessa dall'ordinamento giuridico vigente e a condizione che il soggetto dichiari espressamente che intende avvalersi di più di una tali qualificazioni.

2.3. Requisiti minimi di ordine tecnico

- a) **Curriculum vitae, mediante la presentazione di uno o più modelli conformi all'allegato «N» al d.P.R. n. 207 del 2010**, recante ciascuno il curriculum del professionista; in caso di pluralità di professionisti che compongono il soggetto che intende iscriversi negli elenchi, deve essere presentato un modello per ciascun professionista. In presenza di più schede di referenze professionali di cui al predetto allegato «N», queste devono essere numerate progressivamente;
- b) **Referenze professionali, mediante la presentazione di uno o più modelli conformi all'allegato «O» al d.P.R. n. 207 del 2010**, come segue:
- b.1) deve essere presentato e compilato un modello allegato «O» al d.P.R. n. 207 del 2010 per ciascun intervento (atto di pianificazione o lavoro pubblico) riportando nell'intestazione i dati richiesti relativi al singolo intervento, comprensivo degli importi;
 - b.2) indicando, mediante semplice contrassegno nell'apposita casella, il servizio o i servizi (principali e accessori) che sono stati svolti, in corrispondenza di ciascun Gruppo e tipo (specializzazione) per i quali sono stati svolti e per i quali è richiesta l'iscrizione;
 - b.3) indicando in calce il professionista esecutore del servizio con relativa sottoscrizione;
 - b.4) in presenza di più schede di referenze professionali di cui al predetto allegato «O», queste devono essere numerate progressivamente.

3. Formazione e gestione degli elenchi

3.1. Formazione degli elenchi distinti per singole fattispecie

Gli elenchi sono formati distintamente in funzione dei gruppi del tipo (specializzazioni) come previsti allegato «O» al d.P.R. n. 207 del 2010:

a) in relazione a prestazioni principali, come da tabella che segue:

ID Opere	Gruppi	Categorie	Tipo lavori (specializzazioni)	Prestazioni principali						
				Fattibilità	Progettazione	Direzione lavori	Coordinamento sicurezza	Project management	Verifica di progetto	Collaudo
				a	b	c	b.III.07 c.I.12		b.II.27 b.III.09	d
U.03	1°	1	Pianificazione							
P.01 P.03		2	Ingegneria ambientale per interventi territoriali							
E.05	2°	3	Edilizia semplice							
E.03		4	Edilizia commerciale e residenziale							
E.03		5	Edifici produttivi							
E.11		6	Edifici sportivi							
E.08		7	Scuole							
E.10		8	Ospedali							
E.13		9	Musei							
E.13		10	Edifici pubblici monumentali							
E.21		11	Recupero edifici vincolati							
IB		12	Complessi tecnologici							
IB	3°	13	Impianti tecnici a rete							
D.04 D.05		13a	Infrastrutture per approvvigionamento, trasporto e depurazione delle acque							
S.04	4°	14	Ponti							
D.02		15	Impianti idraulici e di bonifica							
D.01		16	Opere portuali e di navigazione							
V.02		17	Strade							
V.02		18	Ferrovie							
S.05		19	Gallerie							
S.05		20	Dighe							
IA.01	5°	22	Impianti meccanici							
IA.03		23	Impianti elettrici							
S.02	6°	24	Strutture generiche							
S.03		25	Strutture complesse							
S.04		26	Restauro strutturale							
P.01	7°	27	Impatto ambientale							

b) in relazione a prestazioni accessorie, come da tabella che segue:

tav. Z-1 allegata al d.m. n. 143/2013	ID Opere	Gruppi	Categorie	Tipo lavori (specializzazioni)	Prestazioni accessorie																	
					a.III.01	e	b.I.07	b.I.08	b.I.06	b.I.07	b.I.08	Qb.I.06	a.II	b.1.11								
U.03	P.01 P.03	1°	1	Pianificazione																		
			2	Ingegneria ambientale per interventi territoriali																		
E.05	E.03 E.03 E.11 E.08 E.10 E.13 E.13 E.21 IB	2°	3	Edilizia semplice																		
			4	Edilizia commerc. e residenziale																		
			5	Edifici produttivi																		
			6	Edifici sportivi																		
			7	Scuole																		
			8	Ospedali																		
			9	Musei																		
			10	Edifici pubblici monumentali																		
			11	Recupero edifici vincolati																		
			12	Complessi tecnologici																		
IB			D.04 D.05	3°	13	Impianti tecnici a rete																
					13a	Infrastrutture per approvvig. trasporto e depurazione acque																
S.04	D.02 D.01 V.02 V.02 S.05 S.05	4°	14	Ponti																		
			15	Impianti idraulici e di bonifica																		
			16	Opere portuali e navigazione																		
			17	Strade																		
			18	Ferrovie																		
			19	Gallerie																		
			20	Dighe																		
IA.01	IA.03	5°	22	Impianti meccanici																		
			23	Impianti elettrici																		
S.02	S.03 S.04	6°	24	Strutture generiche																		
			25	Strutture complesse																		
			26	Restauro strutturale																		
P.01	7°	27	Impatto ambientale																			
	8°	28	Acustica tecnica																			
	9°	29	Sicurezza																			
	10°	30																				

c) l'amministrazione si riserva di riordinare gli elenchi di cui alle precedenti lettere a) e b) mediante la rideterminazione di Gruppi e Categorie sulla base delle Categorie e destinazioni funzionali (identificate con ID Opere) di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. 31 ottobre 2013, n. 143, nonché mediante la ridefinizione delle prestazioni sulla base dei Parametri "Q" della tavola Z-2 allegata allo stesso decreto.

3.2. Procedure di formazione e di revisione

- a) gli elenchi sono aperti, nel senso che non è prevista una specifica data di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione, e hanno durata indeterminata; tuttavia gli stessi elenchi sono soggetti a revisione periodica ogni anno ;
- b) la revisione periodica consiste:
 - b.1) nella cancellazione dei soggetti per i quali la Stazione committente abbia accertato, con qualsiasi mezzo di prova, il successivo venir meno delle condizioni o dei requisiti dichiarati o la carenza originaria degli stessi, ivi comprese le condizioni di cui alla successiva lettera c), punto c.5);
 - b.2) nella cancellazione dei soggetti che siano stati iscritti negli elenchi in data anteriore che abbiano già superato senza ostacoli almeno tre revisioni periodiche;
 - b.3) nell'iscrizione dei soggetti la cui richiesta di iscrizione è stata accettata prima della revisione periodica;
- c) la domanda di iscrizione può essere presentata in ogni momento e, in caso di cancellazione in sede di revisione, ripresentata in ogni momento, ed è soggetta alle seguenti condizioni:
 - c.1) deve essere completa delle dichiarazioni e delle informazioni richieste dall'avviso e dal presente Disciplinare di procedura, in relazione allo specifico elenco o agli specifici elenchi per i quali è presentata;
 - c.2) entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda, la Stazione committente comunica all'interessato, via fax o e-mail, l'avvenuta accettazione dell'iscrizione in uno o più elenchi, negli ambiti pertinenti ai sensi del precedente Capo 3.1;
 - c.3) se non ricorrono le condizioni per l'iscrizione in uno o più elenchi tra quelli richiesti, entro lo stesso termine e negli stessi modi di cui al punto c.3), la Stazione committente comunica il rigetto, totale o parziale, della domanda, con la relativa motivazione;
 - c.4) le domande rigettate in tutto o in parte ai sensi del punto c.3), ricorrendone le condizioni, possono essere ripresentate;
 - c.5) la domanda di iscrizione può essere rigettata quando:
 - i requisiti professionali dichiarati non sono sufficienti, non sono idonei o non sono pertinenti l'elenco per il quale è richiesta l'iscrizione;
 - ricorrono le cause di esclusione previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 o previste da altre norme di legge;
 - si accerta l'iscrizione multipla da parte di uno o più soggetti in concorrenza tra di loro, quale l'iscrizione in forma singola e in forma raggruppata o consorziata, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio;
- d) l'iscrizione è efficace dall'accettazione, anche qualora non ancora comunicata ai sensi della precedente lettera c), punto c.2) e anche in carenza di aggiornamento formale degli elenchi ai sensi della successiva lettera e);
- e) gli elenchi sono pubblicati sul sito istituzionale della Stazione appaltante, alla pagina web: <http://www.sandonaci.net> nell'Area Tematica "Albi e fornitori", in occasione della prima formazione e di ogni revisione; è comunque possibile la pubblicazione dell'aggiornamento con cadenza mensile, qualora in tale periodo siano sopraggiunte nuove iscrizioni accettate.

4. Procedura di selezione

Fermo restando che, per specifici incarichi, la Stazione committente può avvalersi della procedura di cui all'articolo 267, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, prescindendo dagli elenchi, quando si presenta la necessità di affidare un incarico relativo a prestazioni previste al precedente Capo 3 e, nel relativo elenco, siano presenti aspiranti regolarmente iscritti, la Stazione committente indice una seduta rendendo nota la data e l'ora di svolgimento mediante pubblicazione sul proprio sito web indicato nell'avviso di formazione dell'elenco, per 5 (cinque) giorni prima della convocazione. In tale seduta il soggetto che presiede il seggio, provvede a selezionare i soggetti da invitare, attingendo all'elenco

pertinente la prestazione da affidare (o la prestazione principale in caso di affidamento congiunto di più di una prestazione) e il gruppo e tipo (specializzazione) dell'intervento. La selezione avviene:

e il verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla

- a) accantonando gli aspiranti che, anche se regolarmente iscritti, sulla base degli importi di cui ai relativi allegati «O» presentati al momento dell'iscrizione, non raggiungono il requisito minimo richiesto in relazione allo specifico incarico;
- b) accantonando gli aspiranti che, in applicazione del principio di rotazione di cui al successivo Capo 5, lettera d), hanno già ottenuto un incarico analogo nel periodo precedente previsto dalla predetta disposizione;
- c) se vi è un solo soggetto idoneo iscritto nell'elenco la procedura negoziata si svolge con tale unico operatore economico;
- d) saranno invitati tutti i soggetti idonei presenti nell'elenco pertinente e che siano in possesso dei requisiti;

5. Per i candidati che saranno invitati - Criterio di aggiudicazione

I termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi scopi saranno indicate nella lettera di invito relativa ai singoli affidamenti. Ciascuna aggiudicazione, con le precisazioni di cui alla specifica lettera di invito, potrà avvenire:

- a) con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006, espresso dal ribasso percentuale unico sull'importo totale del corrispettivo (prezzo) posto a base di gara, come stimato nella stessa lettera di invito;
- b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato M al d.P.R. n. 207 del 2010. Fermo restando che la definizione degli elementi e dei sub-elementi, nonché dei relativi pesi e sub-pesi, sarà determinata nella specifica lettera di invito, la valutazione avverrà, separatamente, in relazione:
 - all'offerta tecnica;
 - all'offerta economica (espressa dal ribasso percentuale unico sull'importo totale del corrispettivo posto a base di gara), come stimato nella specifica lettera di invito;
 - all'offerta di tempo (espressa dalla riduzione sul termine previsto per la progettazione posto a base di gara), come stimato nella specifica lettera di invito, in caso di incarichi di progettazione;
- c) a scelta del criterio tra quelli di cui alle precedenti lettere a) e b) sarà effettuata volta per volta in sede di determinazione a contrattare fermo restando che per le prestazioni accessorie o altre prestazioni caratterizzate da semplicità di esecuzione sarà preferito il criterio del prezzo più basso;
- d) il soggetto aggiudicatario non potrà più essere selezionato, per incarichi analoghi, per i successivi 12 (dodici) mesi, salvo che al momento dell'avvio della nuova procedura analoga non vi siano soggetti idonei in numero inferiore al numero minimo di cui all'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Arcangelo Arnesano)

ALLEGATI:

- 1. Schema di Contratto disciplinare di incarico**
- 2. Distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico e determinazione del corrispettivo, allegato «A» allo Schema di contratto**
- 3. Modello di Richiesta di iscrizione**
- 4. Modello della scheda per l'esposizione dei curricula ex allegato «N» al d.P.R. n. 207 del 2010**
- 4. Modello della scheda di referenze professionali ex allegato «O» al d.P.R. n. 207 del 2010**